



Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento



Sommario

1. OBIETTIVI DEL PIANO	3
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
3. ITER OPERATIVO	5
4. MONITORAGGIO	7
5. TABELLA DEI TASSI DI SOSTITUZIONE	7
Euribor 1 mese; Euribor 3mesi; Euribor 6mesi; Media Euribor 6 mesi; Euribor 1 anno.....	7
6. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTERNO	8



Il presente documento è:

- redatto dalla Funzione Organizzazione;
- verificato dalla Funzione Compliance;
- approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/09/2024;
- archiviato nella versione originaria dalla Funzione Organizzazione;
- pubblicato, e quindi accessibile agli utenti autorizzati, sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale della Banca.

Aggiornamenti

DATA	REVISIONE	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
20/09/2024	1.0	Prima versione del piano



1. OBIETTIVI DEL PIANO

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011¹ dell'8 giugno 2016 "*Financial Benchmark Regulation*" (detto anche "**Regolamento BMR**") e all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "**TUB**"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il presente documento rappresenta il "Piano interno di sostituzione in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento" (il "**Piano Interno**") ossia le azioni che Banca Popolare Commerciale S.p.A. (la "**Banca**") intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento dalla stessa adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento BMR, con l'obiettivo di garantire l'affidabilità degli indici di riferimento, incrementare l'accuratezza del parametro e aumentarne la trasparenza.

Il Regolamento BMR si pone l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, attraverso norme armonizzate comuni a tutti gli Stati membri e volte a garantire l'accuratezza, l'integrità e l'affidabilità degli indici usati come parametri di riferimento finanziari nell'Unione europea (cd. "*benchmark*").

Il *benchmark* è definito dal Regolamento BMR come "*un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance*".

L'ambito applicativo del Regolamento BMR si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito. Con riferimento ai prodotti bancari, l'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento BMR, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD – Dir. 2008/48/UE) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. In tali fattispecie rientrano anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori. È opportuno, tuttavia, precisare che, nell'ambito del presente Piano Interno il perimetro di applicazione è stato ampliato in



conformità dell'introduzione dell'art. 118- bis², includendo tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB; si evidenzia, pertanto, che i contratti finanziari di cui all'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento BMR rappresentano un sottoinsieme dei contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB³.

Per quanto concerne, invece, gli strumenti finanziari, questi sono definiti dall'art. 3, paragrafo 1, n. 16 del Regolamento BMR, come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (la "**Mifid II**") per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della Mifid II, o che è negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della stessa Direttiva.

Il Regolamento BMR richiede che le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati che utilizzano un indice di riferimento redigano e mantengano piani scritti che specifichino le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì le c.d. "modifiche rilevanti" della metodologia per la determinazione dell'indice, mentre per "cessazione" si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo. L'evento che, invece, integra la fattispecie di "cessazione" di un indice è dato dal venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

In ottemperanza alle suddette disposizioni normative, la Banca ha adottato il presente Piano Interno che descrive l'*iter* operativo da seguire in caso di variazione sostanziale o cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati.

² Si veda, in particolare, il quinto comma dell'art. 118-*bis*.

³ Per l'individuazione più puntuale delle tipologie di servizi che devono intendersi comprese nelle operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB deve farsi riferimento alla Sezione II delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" (le "**Disposizioni di Trasparenza**") nella quale vengono individuate i seguenti servizi e operazioni:

1. depositi;
2. certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I delle Disposizioni di Trasparenza);
3. finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; *leasing* finanziario; *factoring*; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito immobiliare ai consumatori ai sensi della sezione VI-*bis* o operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII delle Disposizioni di Trasparenza;
4. garanzie ricevute;
5. conti correnti di corrispondenza;
6. emissione e gestione di strumenti di pagamento, incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della sezione VI delle Disposizioni di Trasparenza;
7. custodia e amministrazione di strumenti finanziari.



3. ITER OPERATIVO

Monitoraggio indici	La Banca verifica periodicamente la presenza di informazioni su variazioni e/o cessazioni di indici utilizzati.	Area Finanza
Individuazione dell'indice sostitutivo	<p>La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni del Regolamento BMR. In particolare, ai sensi dell'art. 29: <i>"Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'art. 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'art. 36"</i>.</p> <p>La scelta dell'indice di riferimento (indice sostitutivo) terrà inoltre conto delle indicazioni fornite dai <i>working group</i> predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi oltre che delle indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti. Nello specifico, le unità organizzative interne competenti, al verificarsi di un evento qualificabile come variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, ovvero al verificarsi di un evento di sostituzione legale dell'indice di riferimento così come disciplinato dal Regolamento BMR, salvo che, in tale ultima ipotesi, la Commissione Europea</p>	<p><i>Working group</i> Banca Direzione Generale /Funzione Organizzazione/Funzione controllo rischi/Funzione Crediti.</p>

	<p>o l'Autorità di Vigilanza competente non individui l'indice sostitutivo legale applicabile, adottano la scelta dell'indice di riferimento alternativo da adottare quale sostituto.</p> <p>I tassi di riferimento alternativi individuati sono riportati nella tabella tassi di sostituzione di cui al successivo paragrafo 5.</p>	
Approvazione e deliberazione dell'indice sostitutivo	L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.	Consiglio di Amministrazione
Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	<p>La Banca al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento invia entro 30 giorni al cliente una comunicazione concernente l'indice sostitutivo, secondo le modalità con lo stesso concordate.</p> <p>La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.</p> <p>Inoltre, la Banca pubblica un avviso sul proprio sito <i>internet</i> (www.popves.it) con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente, fornendo indicazione dell'indice di riferimento alternativo. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla predetta comunicazione, si inoltra un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo indice, ipotizzandolo costante nel tempo.</p>	Area Organizzazione
Applicazione dell'indice	Aggiornamento della	Area Organizzazione

sostitutivo al contratto interessato	documentazione contrattuale e di trasparenza a decorrere dell'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.	
---	---	--

4. MONITORAGGIO

Il presente Piano Interno è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui fa riferimento da parte dell'Area Organizzazione.

Il presente Piano Interno è pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.popves.it.

5. TABELLA DEI TASSI DI SOSTITUZIONE

ATTUALE INDICE DI RIFERIMENTO	INDICE DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVO	Amministratore/i di benchmark	IDONEITÀ DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVI
Euribor 1 mese; Euribor 3mesi; Eriribor 6mesi; Media Euribor 6 mesi; Euribor 1 anno.	Tasso BCE (tasso di rifinanziamento): tasso che difficilmente può essere abrogato e che viene stabilito periodicamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).	Attuale indice di riferimento: EMMI. Indice di riferimento sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta.

La tabella sopra riportata non contempla, quale attuale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto coincide con il tasso di riferimento sostitutivo; il Tasso BCE, infatti, rappresenta il tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo. Per lo stesso motivo, di converso, è stato, invece indicato il Tasso BCE come indice di riferimento sostitutivo.



Si specifica che, qualora l'indice di riferimento adottato non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale dell'indice di riferimento sopra riportato, consegua l'emanazione da parte della Commissione Europea o dell'Autorità di Vigilanza competente dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.

6. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTERNO

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano Interno sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di trasparenza.





FILIALE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Via Passanti n° 34 - 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
Tel. 081 528 09 30

FILIALE DI NOLA

Via Variante SS 7 Bis n° 313 - 80035 Nola NA
Tel. 081 512 11 46

FILIALE DI STRIANO

Via Serafino n° 19 - 80040 Striano NA
Tel. 081 338 00 88

FILIALE DI NAPOLI

Via Roberto Bracco n° 31 - 80133 Napoli
Tel. 081 552 77 99

**UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CIS DI NOLA**

Isola 1 Torre 1 - 80035 Nola (NA)
Tel. 081 510 84 09

www.popves.it